



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

**Interdizione permanente dello specchio acqueo circostante la zona portuale denominata
“ex funivie” in corrispondenza dell’accosto 22 del Porto di Savona**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTA** la nota assunta al prot. n. 21472 in data 19 novembre 2025 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Ufficio Territoriale di Savona, titolata “*Stato di conservazione delle opere civili silos e banchina in c.a. e acciaio verniciato del masterplan Savona quadrante 2 - compendio ex funivie – Esito indagini, prove e studi specialistici*” con la quale è stato trasmesso lo STUDIO SPECIALISTICO – SCREENING OPERE CIVILI dell’area in parola;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 262/2016 del 27 ottobre 2016, titolata “Interdizione permanente dello specchio acqueo circostante la zona portuale denominata “ex funivie” in corrispondenza dell’accosto 22 del Porto di Savona”;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 e 524 comma 1 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario rimodulare l’area di interdizione degli specchi acquee limitrofi alla zona portuale denominata “ex funivie” alla luce degli esiti delle nuove indagini, prove e studi specialistici condotti sui manufatti ivi dislocati a tutela della sicurezza della navigazione e della pubblica incolumità;

RENDE NOTO

che le opere ubicate presso l’area denominata “ex funivie” versano in stato di degrado e abbandono, rappresentando di fatto un potenziale pericolo sia per la sicurezza della navigazione, sia per la pubblica incolumità. Alla luce della situazione sopra descritta e delle risultanze degli studi tecnici volti alla verifica delle condizioni delle opere in parola, risulta necessario implementare le attuali misure di sicurezza volte alla delimitazione delle aree a mare limitrofe l’area delle “ex funivie” secondo le disposizioni di seguito descritte.

ORDINA

Articolo 1

(Area di interdizione a mare)

Negli specchi acquei limitrofi alle strutture descritte nel “RENDE NOTO”, ubicate nell’area denominata “ex funivie”, rappresentati nello stralcio planimetrico (Immagine 1), parte integrante del presente provvedimento, e specificatamente:

- a. lo specchio acqueo compreso tra i seguenti segmenti:
- segmento A-B parallelo al lato NE del nastro trasportatore dell’ex funivie, alla distanza di 20 metri dallo stesso, rappresentato nello stralcio planimetrico con linea rossa compresa tra i punti di coordinate (WGS 84):
A: Lat. 44°18.8395’N – Long. 008°29.3528’E
B: Lat. 44°18.7948’N – Long. 008°29.4111’E
 - segmento B-C parallelo al lato SE del pontile di sbarco ove sono ubicate le 4 gru di scarico, alla distanza di 30 metri dallo stesso, rappresentato nello stralcio planimetrico con linea verde compresa tra i punti di coordinate (WGS 84):
B: Lat. 44°18.7948’N – Long. 008°29.4111’E
C: Lat. 44°18.7573’N – Long. 008°29.3575’E
 - segmento C-D parallelo al pontile di ormeggio di levante in concessione ad Assonautica, posto alla distanza di 10 metri lato ponente del medesimo, rappresentato nello stralcio planimetrico con linea blu compresa tra i punti di coordinate (WGS 84):
C: Lat. 44°18.7573’N – Long. 008°29.3575’E
D: Lat. 44°18.8110’N – Long. 008°29.2870’E
- b. lo specchio acqueo nell’intorno di 10 metri dal molo ove sono ubicate le 4 gru di scarico, non annoverato dal precedente punto a), rappresentato nello stralcio planimetrico con linee gialle comprese tra i punti di coordinate (WGS 84):
- E: 44°18.7662’N – Long. 008°29.3466’E
 - F: 44°18.7393’N – Long. 008°29.3066’E
 - G: 44°18.7506’N – Long. 008°29.2909’E
 - H: 44°18.7777’N – Long. 008°29.3308’E

è vietato:

- transitare, anche a piedi sul pontile o da terra, ancorare e sostare con qualunque unità;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- effettuare la balneazione.

Articolo 2

(Disposizioni generali per le unità in transito)

Tutte le unità in transito in prossimità della struttura descritta nel “RENDE NOTO”, che dovrà avvenire al di fuori dell’area di interdizione di cui all’art.1, devono comunque prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Articolo 3 ***(Deroghe)***

Non sono soggette alle prescrizioni di cui all'articolo 1:

- a) le unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia in genere e dei Vigili del Fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- b) le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite;
- c) le unità autorizzate da questa Capitaneria di Porto.

Le unità di cui ai precedenti punti b) e c) sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento per le situazioni di emergenza con la Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 4 ***(Apposizione segnalamenti di sicurezza)***

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – Ufficio territoriale di Savona disponga la messa in opera di idoneo sistema di segnalamento marittimo volto alla puntuale delimitazione a mare delle zone interdette di cui all'art.1, mediante l'apposizione di corpi morti, rispettive boe (collegate da cime arancioni tarozzate), dotate altresì di idonei segnalamenti notturni, in conformità al "DISCIPLINARE TECNICO PER L'ISTRUZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DI PRESCRIZIONE DI SEGNALETICA MARITTIMA" – ed. 22 febbraio 2021 e ne garantisca la necessaria manutenzione.

Articolo 5 ***(Aree a terra)***

Per quanto concerne la regolamentazione degli spazi a terra limitrofi alle strutture descritte nel "RENDE NOTO", ubicate nel compendio denominato "ex funivie", si rimanda ai provvedimenti emanati dai competenti Enti/Autorità.

Articolo 6 ***(Entrata in vigore)***

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dalle ore 00:01 del 1° dicembre 2025.

Articolo 7 ***(Disposizioni finali e sanzioni)***

L'ordinanza n. 262/2016 di questa Capitaneria di Porto, citata in premessa, nonché ogni altra disposizione in contrasto con quelle impartite dal presente provvedimento, sono da intendersi abrogate a partire dalla data di entrata in vigore indicata al precedente articolo 6. I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164, 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione e art. 53 e ss. Del D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivante dal comportamento tenuto.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto (www.guardiacostiera.gov.it/savona).

Savona, data della firma digitale

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

IMMAGINE 1

